



COMUNE DI MAGLIANO ALFIERI

Provincia di Cuneo

**ACCORDO PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DELL' IMPIANTO SPORTIVO DI
MAGLIANO ALFIERI - ANNI 2026/2029 CON EVENTUALE OPZIONE DI
RINNOVO FINO AL 30.06.2032 - impianto privo di rilevanza economica.**

L'anno **DUEMILAVENTISEI** addì ____ del mese di ____ in Magliano
Alfieri, nella Sala del Consiglio del Comune,

TRA

IL COMUNE DI MAGLIANO ALFIERI (P.IVA. 00414390047) di seguito denominato
“Comune” o “Amministrazione Comunale”, legalmente rappresentato dal Sindaco
protempore, _____

E

_____ (CF. e P.IVA: _____) di seguito denominato “gestore” o
“affidatario” con sede in _____, n. ____, ____ – ____ (____) nella persona del suo
Presidente, Sig. _____ nato a ____ (____) il _____, residente a ____ (____), Via ____ n. ____
il quale dichiara di agire e stipulare in nome, per conto e nell'interesse della
_____ che rappresenta;

Premesso:

- Che il Comune è proprietario dell'impianto sportivo sito in Via IV Novembre n. 74,
costituito da:
 - edificio con annessi locali adibito a circolo, spogliatoi e magazzino (colore giallo in
planimetria);
 - campo regolamentare da calcio in erba naturale (colore verde in planimetria);
 - campetto giovanissimi in erba naturale (colore verde in planimetria);

- campo allenamento in erba naturale (colore verde in planimetria);
 - campo a disposizione dell'utenza (colore viola in planimetria);
 - campo in cemento destinato al multisport (colore viola in planimetria);
 - spalti per il pubblico (colore giallo in planimetria);
 - beni mobili ed attrezzature di proprietà comunale presenti nell'impianto a disposizione del gestore.
- Che il Comune di Magliano Alfieri è impossibilitato alla gestione diretta dell'impianto suddetto mediante l'utilizzo di proprio personale;
- Che in data 08.07.2026 è stata adottata la deliberazione della Giunta Comunale n.93 avente ad oggetto GESTIONE DEL COMPLESSO SPORTIVO DI MAGLIANO ALFIERI. INDIVIDUAZIONE E SEPARAZIONE DELLE ATTIVITÀ SPORTIVE SVOLTE PRESSO L'IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE SITO IN IV NOVEMBRE N. 74 E QUALIFICAZIONE DELLE STESSE AI FINI DELLA RILEVANZA ECONOMICA DELLA GESTIONE.;
- Che in data 13.07.2026 è stata adottata la deliberazione della Giunta Comunale n.96 avente ad oggetto SERVIZIO DI GESTIONE DELL' IMPIANTO SPORTIVO DI MAGLIANO ALFIERI - ANNI 2026/2029 - IMPIANTO PRIVO DI RILEVANZA ECONOMICA. APPROVAZIONE SCHEMA DI ACCORDO;

Richiamati:

- l'art. 90, comma 25 della legge 289/2002, il quale prevede: “..nei casi in cui l'ente pubblico territoriale non intenda gestire direttamente gli impianti sportivi, la gestione e' affidata in via preferenziale a società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e Federazioni sportive nazionali, sulla base di convenzioni che ne stabiliscono i criteri d'uso e previa determinazione di criteri generali e obiettivi per l'individuazione dei soggetti affidatari...”;
- l'art.113 del D.Lgs n.267/2000 il quale annovera, al punto b), tra le forme di gestione dei servizi pubblici locali, l'affidamento a terzi;
- gli artt. 8 e 113-bis del TUEL approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, che prevedono la promozione della gestione partecipata ai servizi aventi specifiche e rilevanti caratteristiche di natura sociale;

ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue.

Art. 1

OGGETTO DELL'ACCORDO

L'Amministrazione comunale affida il **SERVIZIO DI GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE** di seguito descritto:

Impianto sportivo sito in Via IV Novembre n. 74, costituito da edificio con annesso locale circolo, spogliatoi e magazzino (colore giallo in planimetria), campo regolamentare da calcio in erba naturale (colore verde in planimetria), campetto giovanissimi in erba naturale (colore verde in planimetria), campo allenamento in erba naturale definiti in colore verde in planimetria, nonché campetto a disposizione dell'utenza definito in colore viola in planimetria, campo in cemento destinato al multisport (colore viola in planimetria), spalti per il pubblico (colore giallo in planimetria) e beni mobili ed attrezzature di proprietà comunale presenti nell'impianto a disposizione del gestore, il tutto individuato nell'allegata planimetria.

Art. 2

ACCETTAZIONE DELL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE

Il Comune mette a disposizione del gestore esclusivamente gli immobili di cui all'art.1 ed i relativi impianti tecnologici; l'affidatario è autorizzato ad utilizzare arredi, beni, attrezzature sportive e supporti di proprietà del Comune, attualmente in dotazione presso detti impianti sportivi fino a quando gli stessi risultino idonei allo scopo, come risultanti dal verbale di consistenza. In caso di deperimento dovuto all'uso e qualora gli stessi non risultino più idonei all'utilizzo, l'Affidatario è tenuto ad una tempestiva comunicazione al Comune per gli adempimenti del caso. I locali ed il materiale messi a disposizione, dovranno essere gestiti ed utilizzati con la cura del buon padre di famiglia.

Il Gestore accetta la gestione degli impianti sportivi di cui all'art.1 del presente Accordo allo scopo di favorire lo sviluppo della pratica delle attività sportive, sociali, aggregative compatibili con le destinazioni d'uso delle strutture e delle attrezzature e si obbliga ad utilizzarli e gestirli secondo le previsioni di cui alla presente convenzione, nel rispetto delle condizioni e dei termini di cui ai successivi articoli del presente accordo.

Gli immobili e le strutture di cui all'art.1 sono assegnati al gestore, che accetta, nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano.

Il Comune di Magliano Alfieri è disponibile, valutate le esigenze, a mettere a disposizione il tosaerba “Ferrari”, prevedendo nel caso di specie le modalità di rimborso per il carburante e le spese di manutenzione ordinaria.

Art. 3

DURATA DELL’ACCORDO DEL SERVIZIO DI GESTIONE

Il presente accordo **avrà decorrenza dalla data 01.10.2026 di sottoscrizione del presente Accordo e fino al 30/06/2029.**

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di rinnovare il presente accordo, alle medesime condizioni contrattuali, per un periodo massimo di ulteriori tre anni FINO AL 30.06.2032, previa adozione di apposito provvedimento e nel rispetto della normativa vigente, qualora tale facoltà sia stata prevista negli atti della procedura di affidamento.

L’Amministrazione comunale potrà rescindere il presente contratto in qualsiasi momento in cui lo ritenga necessario e nel caso in cui la gestione non venga valutata positivamente, ovvero non venga rispettato anche solo un punto del presente Accordo, con la semplice comunicazione al gestore almeno 30 giorni prima, senza che quest’ultimo possa vantare diritti o compensi di sorta.

Le parti potranno rescindere dal presente accordo con le modalità previste al comma precedente. Fino alla data della rescissione, sono comunque fatti salvi tutti gli obblighi in capo al Gestore, previsti dal presente accordo.

Art. 4

PRINCIPI GENERALI DEL SERVIZIO

L’impianto sportivo oggetto del presente accordo dovrà essere destinato all’uso proprio degli sport compatibili in base al quale è stato progettato. L’affidatario dovrà destinare, l’impianto sportivo oggetto del presente accordo alla promozione e sviluppo dell’attività sportiva nel Comune di Magliano Alfieri, assicurando l’utilizzo di detto impianto sportivo a tutte le associazioni, Enti, gruppi sportivi, presenti sul territorio comunale e di altri Comuni o ad utenti che ne richiedano l’utilizzo in orari in cui gli impianti sono liberi, secondo delle tariffe che dovranno essere approvate dalla Giunta Comunale. In caso di richieste concorrenti di utilizzo dell’impianto, dovrà essere data priorità ai cittadini, alle associazioni, agli Enti e gruppi, locali.

Il servizio sarà finalizzato al completo coordinamento di ogni attività nonché la connessa

conduzione dell'impianto allo scopo di ottenere la più ampia fruibilità del servizio sotto il profilo sportivo e sociale, valorizzando la promozione dell'attività sportiva e sociale e lo svolgimento di attività connesse, compatibili con l'agibilità dell'impianto.

Il servizio inoltre è finalizzato ad attuare gli obiettivi per lo sviluppo sostenibile contenuti nell'agenda 2030 (programma d'azione globale dell'ONU adottato nel 2015 dai 193 paesi membri).

Art. 5

MODALITA' GESTIONALI E DI UTILIZZO DELL' IMPIANTO

La gestione dell'impianto, è regolata dal presente accordo. Ogni variazione o integrazione deve essere concordata tra le parti e approvata formalmente dal Comune che ne determina anche la decorrenza.

Art. 6

MANIFESTAZIONI PARTICOLARI

Non sono consentite al Gestore manifestazioni diverse da quelle ludico sportive. L'Amministrazione, si riserva il diritto di concedere lo svolgimento di altre manifestazioni, sportive e non, che non compromettano il regolare svolgimento dell'attività agonistica programmata dall'affidatario.

Art. 7

UTILIZZO DELL'IMPIANTO DA PARTE DEL COMUNE

E' facoltà del Comune chiedere in uso gratuito l'impianto sportivo e locali annessi per lo svolgimento di manifestazioni direttamente gestite dal Comune stesso, dall'Istituto comprensivo, o da altri servizi collegati al Comune, fino ad un massimo di 30 (trenta) giorni all'anno.

Il comune dovrà far pervenire la richiesta almeno 15 giorni prima . Per tali manifestazioni che potranno essere sia di natura sportiva sia di altra natura, il gestore si obbliga a mettere a disposizione , oltre all'impianto, le attrezzature necessarie, il personale di servizio e quanto necessario alla realizzazione delle stesse (a titolo di esempio pulizia custodia ecc....)

Per tutti gli impianti è dato come orario limite di utilizzo le ore 00.00.

Art. 8

TARIFFE PER L'USO DEGLI IMPIANTI

Il Comune determina, sentito il gestore, annualmente le tariffe per l'uso degli impianti

oggetto del presente accordo.

Tali tariffe di utilizzo possono comprendere abbonamenti annuali, semestrali, mensili, quote orarie, rimborso spese per uso di illuminazione dei campi e strutture.

Il gestore è autorizzato alla loro riscossione.

I proventi relativi all'utilizzo degli impianti saranno introitati dall'affidatario per le prestazioni da esso dovute sulla base del presente accordo. L'uso degli impianti è gratuito per le attività scolastiche o socio-culturali- sportive programmate e/o autorizzate dal Comune, previste dai precedenti art. 6 e 7.

Art. 9

CANONE RICOGNITORIO

Il Gestore è tenuto a corrispondere al Comune un canone ricognitorio minimo annuo pari ad € 500,00 (euro cinquecento/00).

Il canone dovrà essere versato in un'unica rata per l'anno 2026 entro il 30 novembre e per le restanti annualità entro il 30 aprile e proporzionati alle mensilità, mediante pagamento sul conto corrente indicato dal Comune.

A decorrere dal secondo anno di validità dell'accordo, il canone sarà aggiornato annualmente nella misura della variazione dell'indice ISTAT FOI (Famiglie di Operai e Impiegati), al netto dei tabacchi, riferita al mese di settembre dell'anno precedente.

Il mancato pagamento del canone entro il termine stabilito comporta la costituzione in mora del Gestore. Decorso inutilmente il termine assegnato dal Comune con apposita diffida ad adempiere, non inferiore a quindici giorni, l'Amministrazione potrà avviare il procedimento per la risoluzione dell'accordo, fatto salvo il diritto al recupero delle somme dovute e degli eventuali ulteriori danni

Art. 10

OBBLIGHI DEL GESTORE

In merito all'impianto sportivo in oggetto il gestore si impegna ed obbliga ad eseguire quanto segue:

- a) comunicare tempestivamente all'Amministrazione Comunale l'organigramma delle cariche sociali ed il nominativo del Direttore Responsabile della Sicurezza dell'Impianto nonché ogni variazione dei medesimi;
- b) assicurare il servizio di gestione della struttura con proprio personale/ soci o collaboratori,
- c) osservare tutte le disposizioni contenute nella normativa legislativa in materia di

sicurezza sul lavoro (D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.) redigendo tutti i documenti necessari e adottando tutte le misure necessarie per una corretta applicazione delle disposizioni predette

- d) dotarsi del materiale di pronto soccorso e avere personale opportunamente istruito a seguito di espletamento di corso BLSD per uso del defibrillatore automatico DAE;
- e) manutenzione presidi anti-incendio;
- f) rispettare quanto prescritto dal R.D. 8 giugno 1931 n. 773 e ss.mm. ii dalla circolare in materia in occasione di eventi e manifestazioni organizzate nell'impianto sportivo qualora promosse direttamente dal gestore –
- g) assicurare l'apertura, la chiusura ed il servizio di pulizia, di custodia, sorveglianza comportamentale dei frequentatori e quant'altro necessario per il normale utilizzo e la buona tenuta dell'impianto, di tutti i servizi annessi, presenti e futuri;
- h) garantire l'apertura del campo destinato all'utenza e del campo multisport in cemento per tutta la durata della gestione indipendentemente dalla programmazione sportiva che coinvolga gli altri campi;
- i) segnalare all'Amministrazione Comunale la necessità di riparazioni di carattere straordinario;
- j) osservare il divieto di realizzare opere non autorizzate se non dietro alla richiesta di Nulla Osta all'Amministrazione Comunale;
- k) provvedere alla manutenzione ordinaria dell'impianto e delle attrezzature sportive: la manutenzione ordinaria comprende tutti gli interventi di riparazione, rinnovamento o sostituzione necessarie per eliminare il degrado dei manufatti e delle pertinenze al fine di conservare lo stato di fruibilità di tutte le componenti, degli impianti e delle opere connesse.

A titolo esemplificativo non esaustivo, gli interventi riguardano la tinteggiatura delle pareti, la verniciatura di ringhiere, parapetti e recinzioni, il ripristino degli intonaci, la sostituzione dei vetri, la riparazione e/o sostituzione di serrature, maniglie, rubinetterie, gli spurghi delle fognature, spurgo fosse di alloggiamento pompe, pulizia generale delle pompe ispezione e pulizia dei canali di gronda e pluviali , etc., oltre a tutti gli interventi necessari per integrare e mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti quali pulizia lampade schermi di protezione sostituzione di lampade , lampadine prese , sostituzione di fusibili, trasformatori , orologi, interruttori crepuscolari , nonché ogni elemento facente parte integrante dell'unità immobiliare, comprese le aree di pertinenza, al fine di mantenere nel tempo la fruibilità degli impianti al livello della consegna ed al fine di evitare che la mancata manutenzione ordinaria sfoci nella necessità di interventi

straordinari.

Sono a carico del gestore anche la manutenzione ordinaria e pulizia delle banchine a ridosso del campo da calcio a 11 ed a ridosso del campo polivalente/multisport e la zona parcheggio vetture; L'Affidatario dovrà gestire tutte le richieste di utilizzo delle strutture, dando la precedenza ad attività di carattere sociale, di aggregazione, di socializzazione, di crescita culturale e civile e di mantenimento del benessere psico-fisico.

- l) Le tariffe di utilizzo degli impianti, stabilite con Deliberazione della Giunta Comunale n. in data, saranno incassate direttamente dall'Affidatario.
- m) Dovrà essere tenuto in debito conto che le finalità sono principalmente quelle di soddisfare le esigenze della popolazione per l'impiego del tempo libero e la pratica sportiva, in particolare quella dei settori giovanili cui va attribuito rilievo preminente. Si dovrà contemporaneamente garantire e salvaguardare gli interessi, l'uso degli impianti soprattutto campetto a disposizione dell'utenza e le attività delle società sportive e dei gruppi sportivi esistenti ed operanti nel territorio del Comune assicurando a queste ultime due categorie lo spazio necessario per lo svolgimento delle loro attività facendo sì che questo non venga relegato in momenti marginali o secondari rispetto all'uso del gestore
- n) Il gestore risponderà direttamente dei danni alle persone o alle cose comunque provocati nell'esecuzione del servizio, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di compensi da parte del Comune, salvo gli interventi in favore del gestore da parte di Società Assicuratrici.
- o) Il Comune di Magliano Alfieri sarà comunque sollevato da qualsivoglia responsabilità derivante dall'utilizzo della struttura e sarà cura dell'Affidatario richiedere ai fruitori della struttura eventuali garanzie. Durante le gare, partite, allenamenti, ecc, l'Amministrazione Comunale è esonerata da tutte le responsabilità conseguenti all'uso degli impianti sportivi. Queste saranno a carico del gestore anche riguardo al pubblico e, comunque, ai frequentatori degli impianti. Resta inteso, altresì, che l'Amministrazione Comunale è esonerata da qualsiasi responsabilità anche se fossero ammesse alle gare, o comunque nel campo, persone non autorizzate.
- p) vigilanza nel caso di uso dei campi da parte dell'Amministrazione, delle scuole, dei gruppi e delle associazioni, affinché l'uso degli stessi avvenga in modo regolare e comunque conforme alle norme preventivamente concordate con l'Amministrazione Comunale
- q) E' vietata negli spazi esterni la conduzione di orti o coltivazioni non floreali. Le eventuali coltivazioni floreali devono comunque essere autorizzate dall'Amministrazione;
- r) è vietato tenere nell'edificio, nei locali accessori e negli spazi aperti, animali comunque

- pericolosi o nocivi alle persone. E' consentito tenere animali da custodia, previa autorizzazione dell'Amministrazione purché siano resi innocui durante il servizio di apertura nel rispetto delle normative.
- s) spese per mantenere le recinzioni in rete metallica sempre in ordine ed intervenire per la loro sistemazione dovuta ad ordinaria manutenzione;
 - t) colmare le buche dei campi di calcio dopo ogni partita, sistemando la cotica erbosa, aggiungendo terra;
 - u) spese per tracciare le linee di delimitazione dei campi di gioco calcio ed imbiancarle ogni qualvolta necessario;
 - v) spese per provvedere a mantenere il tappeto erboso dei campi da calcio con perizia e cura: essi dovranno essere opportunamente innaffiati, specialmente nel periodo estivo, in modo che risultino sempre in perfetta efficienza;
 - w) spese per provvedere alla pulizia dei locali, dei servizi, degli spogliatoi, della tribuna e di tutte le aree interne alle recinzioni, ad aprire e chiudere gli accessi ai campi ed agli spogliatoi nelle ore di utilizzo degli stessi, nonché il materiale per l'igiene personale nei bagni e negli spogliatoi (carta igienica sapone)
 - x) spese per provvedere all'irrigazione e rullatura dei terreni di gioco, irrigazione delle aree verdi all'interno delle recinzioni;
 - y) spese per provvedere al taglio dell'erba, ogni qualvolta si renda necessario sui campi di calcio, nonché al taglio dell'erba e pulizia delle aree verdi di pertinenza all'interno degli impianti;
 - z) spese per la manutenzione delle stesse;
 - aa) spese per concimare il terreno con idonei fertilizzanti per il perfetto mantenimento del tappeto erboso ed ottenere in questo modo quelle caratteristiche necessarie in termini di resistenza al calpestio, densità ed uniformità nell'intero periodo vegetativo in relazione al tipo di sfruttamento e alle condizioni di temperatura ed umidità ambientale;
 - bb) spese per diserbare il tappeto erboso con diserbante selettivo in modo da eliminare le piante infestanti;
 - cc) materiale per attività sportive
 - dd) spese per rigenerazione del tappeto erboso a fine campionato, dopo che il campo di calcio ha subito le conseguenze di un calendario di gioco pressante;
 - ee) spese per rimozione neve dai campi da gioco (con mezzi leggeri condotti a mano);
 - ff) evitare la formazione del muschio dovuta ad eccesso di irrigazione, ombra compattamento, mediante trattamenti con idonei prodotti;
 - gg) **farsi carico dei relativi contratti per la fornitura di utenze: energia elettrica,**

gas, acqua, TARI

hh) a rendicontare annualmente all'Amministrazione comunale l'attività svolta sotto il profilo finanziario e sportivo- ricreativo;

ii) a realizzare per attuare gli obiettivi per lo sviluppo sostenibile contenuti nell'agenda 2030:

OSS.3 SALUTE E BENESSERE

almeno una giornata di sport all'anno pianificando iniziative aperte a tutti richiedendo la collaborazione delle associazioni locali

almeno una giornata volta alla promozione dei corretti stili di vita anche partecipando ad eventi organizzati da altri enti/associazioni sul tema

OSS.12-13-14-15- SVILUPPO SOSTENIBILE

impegno a divulgare stili di vita rispettosi della natura, diminuendo l'impatto ambientale assicurando ove possibile il riciclo dei materiali.

OSS 16-17 PACE GIUSTIZIA E ISTITUZIONI FORTI PARTNERSHIP

il gestore si impegna a diffondere valori come il rispetto il fair-play il lavoro di squadra sia nella gestione ordinaria sia prevedendo eventi ad hoc

jj) a realizzare almeno n. 1 (uno) intervento all'anno migliorativo finalizzato alla riqualificazione, valorizzazione o incremento della funzionalità dell'impianto sportivo, previa presentazione dello stesso all'Amministrazione Comunale che dovrà autorizzarlo;

kk) Corrispondere il canone previsto all'art.9 del presente accordo entro i termini previsti dal medesimo articolo;

Il Comune potrà, in qualunque momento ispezionare e far ispezionare le strutture affidate, accertandone lo stato d'uso di conservazione e di manutenzione e far compiere, a spese del gestore, tutti gli interventi che saranno giudicati necessari e che a norma del presente accordo, siano posti a carico del gestore.

Art.11

SERVIZI ACCESSORI

Il gestore dovrà:

a) adibire il locale interno per apertura di un circolo previo l'ottenimento delle autorizzazioni necessarie – tale circolo dovrà essere aperto durante tutti gli eventi sportivi nonché almeno per 10 ore settimanali quale punto di aggregazione.

Il gestore potrà:

a) sub- affittare porzione d'impianto, sentito il Comune. In ogni caso il gestore resta comunque responsabile nei confronti del comune di tutti gli obblighi a suo carico

- dovendo vigilare sul corretto rispetto della gestione;
- b) stipulare accordi di sponsorizzazione con soggetti terzi finalizzati al sostegno economico delle attività dell'impianto;
 - c) effettuare la pubblicità commerciale all'interno degli impianti oggetto della convenzione, osservando tutte le prescrizioni regolamentari e leggi vigenti. Restano a suo carico gli oneri delle imposte sulla pubblicità determinato a norma di legge e di regolamento comunale, con riferimento al tempo durante il quale l'impianto è frequentato dal pubblico. Non potrà essere esposta pubblicità diretta o collegata alla produzione e distribuzione di tabacco, armi, scommesse, materiale pornografico o a sfondo sessuale, né contenere messaggi offensivi, incluse le espressioni di fanatismo, razzismo, odio o minaccia.

Art. 12

OBBLIGHI DEL COMUNE

Il comune si impegna a consegnare l'impianto sportivo nello stato di fatto e di diritto in cui si trova di cui il gestore dichiara di aver preso visione mediante sopralluogo obbligatorio, consegnando copia delle chiavi

Il comune si impegna a garantire:

- a) la presenza dei defibrillatori nell'impianto sportivo e a curarne la revisione periodica;
- b) a garantire forme di contribuzione economica per il rimborso delle utenze previa presentazione delle fatture quietanzate quantificabili nella misura massima di € 8.500,00 annuali previa presentazione delle fatture quietanzate e nei limiti delle disponibilità di bilancio.

Art. 13

MANUTENZIONE STRAORDINARIA

La manutenzione straordinaria dell'impianto sportivo, degli immobili, delle pertinenze e delle attrezzature di proprietà comunale è a carico del Comune, fatti salvi gli interventi resi necessari da incuria, uso improprio, negligenza o inadempimento degli obblighi di manutenzione ordinaria da parte del Gestore. In tali casi, i relativi costi saranno posti a carico del Gestore.

Il Gestore è tenuto a segnalare tempestivamente al Comune, e comunque entro 48 ore dalla conoscenza del fatto, eventuali guasti, danneggiamenti o situazioni che possano compromettere la sicurezza, la funzionalità o l'agibilità, anche parziale, dell'impianto, trasmettendo, ove possibile, idonea documentazione fotografica e una descrizione dell'intervento ritenuto necessario.

Ricevuta la segnalazione, il Comune provvede a valutare la natura dell'intervento e ad adottare i provvedimenti di competenza, programmando l'esecuzione dei lavori compatibilmente con il grado di urgenza, la disponibilità delle risorse finanziarie e le procedure previste dalla normativa vigente.

Qualora ricorrano situazioni di pericolo per l'incolumità delle persone o di rischio di aggravamento del danno, il Gestore dovrà adottare tutte le misure provvisorie necessarie a garantire la sicurezza dell'impianto, dandone immediata comunicazione al Comune.

Art. 14

PERSONALE

Il gestore dovrà assicurare il servizio con propria organizzazione. Il personale, dipendente, incaricato, volontario o comunque impiegato nelle attività oggetto della presente convenzione dal Gestore, deve tenere un contegno serio, civile e corretto. Il Comune resta estraneo a qualunque rapporto fra il Gestore, il personale da esso dipendente o socio o volontario. Il Gestore si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, soci e/o volontari in base alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, assumendo a suo carico tutti gli oneri relativi, compresa la copertura assicurativa per responsabilità civile e per infortuni. **Il gestore dovrà inoltre individuare almeno n.1 persona che ha conseguito specifica formazione per l'utilizzo del dispositivo DAE (defibrillatore) presente negli impianti sportivi – di proprietà del Comune.**

Art. 15

RESPONSABILITA'

Il gestore avendo l'obbligo della vigilanza e della custodia è direttamente responsabile verso il Comune di ogni danno causato dalla cattiva gestione degli impianti o da parte degli utenti. Il gestore è altresì responsabile verso terzi dei danni che possono derivare a persone o a cose durante le manifestazioni sportive o non sportive. Tale responsabilità è esclusa per le attività previste all'art.7.

Art. 16

ESONERO DI RESPONSABILITA' DEL COMUNE

Il Comune non risponde di alcun danno che possa derivare a persone o a cose in seguito ad incidenti durante allenamenti, gare, manifestazioni o altri usi di ogni genere che si

verifichino campo da calcio e/o negli spogliatoi e nelle aree accessorie.

Art. 17

OBBLIGHI ASSICURATIVI e CAUZIONE DEFINITIVA

L'affidatario deve stipulare, a proprie spese, e consegnare al Comune **PRIMA DELLA STIPULA del presente accordo:**

1) la seguente polizza assicurativa, avente la durata pari a quella della presente convenzione, comprensiva di:

responsabilità civile per danni verso terzi (RCT) con un massimale **non inferiore ad €2.500.000,00;**

per danni arrecati, in corso di utilizzo, all'impianto, opere ed attrezzature presenti, per un importo assicurato non inferiore a **€1.000.000,00; con scadenza al 30.06.2029**

2) La garanzia definitiva sotto forma di cauzione o fideiussione secondo le modalità previste dall'art. 106, commi 2 e 3 del d. lgs. n. 36/2023. La garanzia deve espressamente prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del C.C. nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. Ai sensi dell'art.54 del D.Lgs 36/2023 smi, l'importo della cauzione è pari al 5% dell'importo dell'accordo.

Sono invece a carico del Comune gli oneri assicurativi contro l'incendio e la R.C. legati alla proprietà degli immobili.

Art. 18

VIGILANZA e PENALI

L'Amministrazione concedente ha la facoltà di accertare periodicamente, a mezzo di proprio personale, lo stato di manutenzione e conservazione dell'impianto. Qualora si rilevassero inadempienze gravi da parte dell'associazione o persistenti inosservanze degli obblighi contrattuali si farà luogo alla risoluzione del contratto prevista all'art. 3.

Per gli inadempimenti o inosservanze della presente convenzione in particolare quanto previsto all'art.10, che non costituiscano motivo di revoca o risoluzione per inadempimento, si applica la seguente penale: da un minimo di € 100,00 + IVA fino ad un massimo di € 900,00+ IVA per ogni violazione, a seconda della gravità.

La violazione di cui al comma precedente deve essere contestata dal Comune al gestore che presenterà, entro il termine fissato di n.10 (dieci) giorni, le proprie controdeduzioni scritte.

Art. 19

TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il Gestore è tenuto, a pena di nullità, ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi alla gestione in oggetto. Il gestore in dipendenza del presente accordo ed in osservanza alle norme dell'art. 3 della legge n., 136/2010 e degli artt. 6 e 7 del Decreto-legge 12/11/2010 n. 187, convertito dalla Legge 17/12/2010 n. 217 assume senza eccezioni o esclusioni alcuna, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari mediante conto corrente dedicato alle transazioni per le commesse pubbliche. Il Gestore in data _____ ha trasmesso con PEC acclarata al protocollo del COMUNE al numero _____ la comunicazione inerente la tracciabilità finanziaria, ai sensi della legge suddetta e si impegna a comunicare per iscritto ogni eventuale modifica intervenga rispetto a quanto comunicato e conservato agli atti. Il presente accordo è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto. Il Gestore si impegna, a pena di nullità, ad inserire negli eventuali contratti di subappalto, una clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010.

Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalità o soggetti di cui ai commi precedenti deve essere tempestivamente notificata dal gestore al Comune il quale è sollevato da ogni responsabilità.

Il Codice Identificativo di Gara è CIG: _____.

Art. 20

CONTROVERSIE

Qualora ed in qualsiasi momento fra il COMUNE e il Gestore sorgano contestazioni sulla interpretazione, esecuzione o risoluzione dell'accordo, ciascuna Parte potrà notificare all'altra, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno/PEC, l'esistenza di tali contestazioni, precisandone la natura e l'oggetto.

Le parti si incontreranno per esaminare l'argomento e le motivazioni addotte, con il proposito di comporre amichevolmente la vertenza.

Tutte le controversie in ordine all'interpretazione, all'esecuzione o alla risoluzione l'accordo che non sia stato possibile risolvere bonariamente ai sensi di quanto disposto dai commi

precedenti, sono deferite all'Autorità Giudiziaria Ordinaria. Foro competente in via esclusiva è quello del Tribunale nella cui circoscrizione è ricompreso il territorio del COMUNE e quindi il Foro di Asti.

È esclusa la applicabilità dell'articolo 213 del Codice (arbitrato).

Art. 21

STIPULA ACCORDO

Il presente accordo viene redatto in doppio originale ed in carta libera. Lo stesso è soggetto alle esenzioni fiscali ai sensi del D.Lgs n. 460/97 e D.P.R. n. 642/72 tabella all. B n. 27 bis.

Art. 22

DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

E' vietata la cessione, totale o parziale, del presente accordo nonché della gestione dell'impianto sportivo a soggetti terzi, pena la risoluzione di diritto del rapporto, fatto salvo il risarcimento degli eventuali danni subiti dal Comune.

Resta ferma la facoltà del Gestore di concedere a terzi l'uso temporaneo dei campi e degli impianti sportivi per allenamenti, gare o altre attività sportive, secondo quanto previsto dall'art. 11 del presente accordo, rimanendo il Gestore l'unico responsabile nei confronti del Comune dell'esatto adempimento di tutti gli obblighi derivanti dal presente accordo.

Art. 23

CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI

Ai sensi dell'art. 2 del DPR N. 62 del 16.04.2013 l'affidatario dovrà attenersi personalmente e tramite il personale preposto, agli obblighi di condotta per quanto compatibili previsti nel codice di comportamento del Comune di Magliano Alfieri che è visionabile sul sito sezione Amministrazione Trasparente. La violazione degli obblighi derivanti dal citato codice, comporta la risoluzione del presente accordo.

Art. 24

PRIVACY

Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" il COMUNE informa l'AFFIDATARIO che "titolare" del trattamento dei dati raccolti è il Comune di Magliano Alfieri.

Il Comune di Magliano Alfieri in data 22/12/2021 ha adottato la Deliberazione di Giunta n.39 avente ad oggetto "Servizi privacy ai sensi del regolamento UE 2016/679 –

Provvedimenti”.

Art. 25

NORME FINALI

Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto le parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia.

Letto, confermato e sottoscritto.

Per l’Affidatario

Per il Comune di Magliano Alfieri